**Capitolato di Polizza**

**Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore**

**ed Auto rischi diversi**

**La presente polizza è stipulata tra**

|  |
| --- |
| **ASP Crotone** |
| **Via Mario Nicoletta** **Centro Direzionale Il Granaio** |
| **88900 Crotone** |
| **P.I. 01997410798** |

**e**

|  |
| --- |
| **Società Assicuratrice** |
|  |
| **Agenzia di** |
|  |

**Durata del contratto**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dalle ore 24.00 del:** | **31.12.2013** |
| **Alle ore 24.00 del:** | **31.12.2014** |

**DEFINIZIONI**

**Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte lecondizioni riportate a stampa nei modelli dalle Società che, quindi, si devono intendere**

**abrogate e prive di effetto.**

**Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato:**

**ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione**

**POLIZZA : il documento che prova l’assicurazione**

**CONTRAENTE : il soggetto che stipula l’assicurazione**

**ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione e, pertanto:tutti i mezzi dell’A.S.P. di Crotone**

**SOCIETA’ : l’Impresa assicuratrice**

**PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società**

**SINISTRO : il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’assicurazione**

**INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro**

**RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne**

**FRANCHIGIA : la somma che viene dedotta da ciascun indennizzo che rimane a carico dell’Assicurato**

**SCOPERTO : la percentuale dell’indennizzo che resta a carico dell’Assicurato**

**DEGRADO : il deprezzamento dovuto all’età o allo stato di conservazione del mezzo**

**ACCESSORIO : parte secondaria, complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo**

COMPAGNIA DELEGATARIA**: Società che emette ed amministra la polizza**

**PERIODO ASSICURATIVO : termine con il quale si definisce l’anno assicurativo**

**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

**1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

**Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influisconosulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.). Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicuratodi una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità dellapresente polizza cosi come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il dirittoall’indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute inbuona fede.**

**2) Dolo e colpa grave**

**La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche secausati da colpa grave dell’Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deverispondere a norma di legge, escluso il dolo dell’assicurato ( Art. 1900 C.C. )**

**3) Pagamento del premio**

**L’assicurazione ha effetto e copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se ilContraente, per ragioni di carattere amministrativo, provvederà al pagamento del premioentro 30 (trenta) giorni da tale data.**

**Se il pagamento del premio da parte del Contraente avviene oltre il 30° giorno dalla data disottoscrizione la copertura assicurativa avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

**Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno delpagamento ferme restando le successive scadenze ( Art. 1901 C.C. ).**

**I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale èassegnata la polizza.**

**4) Modifiche dell’assicurazione**

**Il Contraente, nel corso della durata del contratto, ha facoltà di richiedere, per iscritto,eventuali modifiche del contratto stesso di assicurazione. L’eventuale aumento di premiorelativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale. Gliaggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita totale o parzialedel diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898del C.C. Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto inproporzione a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta da Contraente ed intal caso la Società rinuncia al diritto di recesso, ai sensi dell’art. 1897 del C.C.**

**5) Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

**In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale èstata assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 (quindici) giorni da quando ne ha avutoconoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale deldiritto all’indennizzo.**

**6) Obblighi della Società nella gestione dei sinistri**

**Con frequenza semestrale la Società si impegna a fornire al Contraente il dettaglio sinistri cosi**

**suddiviso:**

**- sinistri denunciati;**

**- sinistri riservati ( con indicazione dell’importo a riserva );**

**- sinistri liquidati ( con indicazione dell’importo liquidato );**

**- sinistri respinti ( mettendo a disposizione le motivazioni scritte);**

**Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, didata di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativodel terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altromotivo.**

**Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornatodalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l’esaurimento di ogni pratica.**

**La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supportoinformatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.**

**Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenereun aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.**

**7) Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.**

**Nel caso la Società si avvalga della facoltà di recesso dal contratto, si impegna a mantenereattive le garanzie tutte sino al momento in cui il Contraente avrà ricollocato sul mercatoassicurativo tutti i rischi e, comunque, non oltre 210 (duecentodieci) giorni successivi alla datadi invio dell’atto di disdetta.**

**8) Durata del contratto**

**L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2013 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2014 senza tacito rinnovo.**

**9) Proroga dell’assicurazione**

**A norma dell’art. 44 della Legge 23/12/1994 n. 724, il presente contratto non potrà esseretacitamente ed automaticamente prorogato.**

**10) Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del contraente.**

**11) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

**Tutte le comunicazioni alle quali in Contraente è tenuto devono essere fatte con letteraraccomandata ( anche a mano ) o altro mezzo ( telefax o simili ) indirizzate alla Società.**

**12) Foro competente**

**Per le controversie riguardanti l’esecuzione di contratti assicurativi di cui al presentecapitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.**

**13) Interpretazione del contratto**

**Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verràdata l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dallecondizioni tutte di assicurazione.**

**14) Rinvio alle norme di legge**

**Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge in materia.**

**15) Estensione territoriale**

**L’assicurazione vale per tutta l’Europa compresi la Repubblica di S. Marino e la Città del**

**Vaticano.**

**CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE**

**R.C.A. LIBRO MATRICOLA E GARANZIE ACCESSORIE**

**Responsabilità Civile Auto**

**Per l’assicurazione R.C.A. e RISCHI ACCESSORI saranno operanti le condizioni diassicurazione, depositate dalla Compagnia aggiudicataria a norma delle disposizioni di cui allaLegge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche ed integrazioni. Dette condizioni accessorie di cuiall’allegato, le quali avranno prevalenza in caso di discordanza con le condizioni diassicurazione riportate in stampa.**

**1. Polizza amministrativa a Libro Matricola**

**L’ assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurareinizialmente e successivamente, purchè presso il P.R.A. risultino intestati al Contraente.**

**Per i veicoli che venissero inseriti in garanzia nel corso dell’annualità il premio saràdeterminato in base alla tariffa di cui all’offerta di gara.**

**Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o demolizione o esportazionedefinitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati, deicontrassegni e delle Carte Verdi.**

**Per le esclusioni e/o inclusioni la garanzia ha effetto e/o cessa dalle ore 24.00 del giornorisultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificateall’Assicuratore o comunque dalle ore 24.00 della data di ritiro e/o restituzione del certificato,del contrassegno e della Carta Verde.**

**Il premio per ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.**

**Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ogni annualità assicurativa o frazione di anno,l’Impresa procederà alla regolazione del premio tenendo conto delle inclusioni e delle esclusioni intervenute nel corso dell’annualità stessa.**

**In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare, assieme alladifferenza di premio dovuta per il periodo trascorso, la differenza di premio per l’annualitàsuccessiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stataeffettuata la regolazione stessa.**

**In caso di diminuzione, l’Impresa restituirà la parte di premio imponibile riscosso in più oltreal maggior premio percepito per l’annualità successiva.**

**2. Estensioni di garanzia**

**La garanzia dovrà intendersi estesa:**

**In caso di sostituzione di veicolo con ingresso di altro veicolo la Società si impegna amantenere per quest’ultimo la classe di merito del veicolo uscente;****Ai danni corporali cagionati a terzi trasportati, anche se a titolo gratuito e consovraccarico;**

**Ai danni arrecati agli indumenti ed oggetti di comune uso personale, che per la loronaturale destinazione siano indossati o comunque portati dai passeggeri, compresi glioggetti posti nei bauli, valigie, colli e borse, elusi denaro, titoli e valori in genere ed elusianche i danni derivanti da furto e/o smarrimento;**

**Ai danni causati agli animali eventualmente trasportati;**

**Ai danni causati nel momento della salita e discesa dal veicolo.**

**L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente nell’eventualità che:**

- **il veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;**

- **nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia statoeffettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di**

**circolazione.**

**Rinuncia, inoltre, nel caso in cui il veicolo sia condotto al momento del sinistro, dapersona:**

**a) che abbia già superato con esito favorevole sia l’esame teorico sia quello pratico diidoneità alla guida, pur non essendo ancora in possesso della prescritta patente di**

**guida;**

**b) con patente scaduta il cui rinnovo sia già stato richiesto;**

**c) con patente scaduta e che involontariamente abbia omesso di provvedere al suorinnovo.**

**Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rinnovata dalle**

**competenti Autorità entro:**

- **dodici mesi dalla data dell’esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui al puntoa) e b);**

- **sei mesi dalla data del sinistro per il caso di cui al punto c);**

**l’Impresa sarà libera di esercitare il diritto di rivalsa per recuperare gli esborsieventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rinnovo o rilascio.**

**L’Impresa assicura la responsabilità anche del committente per danniinvolontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa, purché eseguite con mezzi e dispositivi meccanici in dotazione al veicolo assicurato;Devono rientrare nel novero di terzi il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, ilDirettore Sanitario, Il Collegio Sindacale, i dipendenti, nonché coloro i quali si trovino con lesuddette persone in rapporti di parentela o di affinità, ferma l’esclusione delle persone che sitrovino alla guida del veicolo;**

**L’Impresa rimborsa le spese di assistenza legale sostenute dall’Assicurato per ilrecupero del veicolo identificato sulla scheda di polizza a seguito del suo sequestro da partedell’Autorità Giudiziaria per incidente di circolazione;**

**L’Impresa indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti dovuti altrasporto e/o soccorso di persone infortunate in incidenti stradali, fino alla concorrenza di€ 2.000,00 (Duemila) per il danneggiamento della tappezzeria del veicolo assicurato;**

**L’impresa si obbliga a tenere indenni i trasportati del veicolo assicurato daeventuali richieste di risarcimento per danni involontariamente causati a terzi dei quali itrasportati stessi dovessero rispondere per fatto e responsabilità propri, e, comunque, eventiconnessi alla circolazione del veicolo assicurato. Le persone a bordo del veicolo non sonoconsiderate “terzi” tra loro.**

**3. Massimali**

**La garanzia deve essere prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali:**

- **€ 6.000.000,00 per i veicoli immatricolati ad uso promiscuo, ad uso autocarro,ad uso autobus ed ad uso speciale e tutti gli altri veicoli;**

**4. Estensione territoriale**

**L’Assicurazione deve valere per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano,della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea.**

**Per la circolazione sul territorio degli Stati facenti parte del sistema Carta Verdel’assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall’Impresa il certificatointernazionale di assicurazione (Carta Verde).**

**Nel rispetto di quanto innanzi previsto la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro ilimiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.A. fermele maggiori garanzie previste dal contratto.**

**La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza deldocumento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati ilpremio o la rata di premio,e trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile,l’Impresa risponde anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24.00 del sessantesimo giornodopo quello della scadenza del premio o delle rate di premio successive.**

**5. Determinazione del premio**

**I veicoli elencati nel presente libro matricola, di cui all’ ALLEGATO “A”, sono assicuratisecondo le seguenti formule tariffarie:**

**a) Bonus/Malus relativamente alle autovetture, ai motocicli, ai motocarri, ai ciclomotori;**

**b) Maggiorazione per sinistrosità “Pejus” relativamente agli autocarri, macchine operatrici,mezzi speciali.**

**6. Furto e rapina totale o parziale**

**6.1 Copertura sul valore commerciale dei mezzi immatricolati nel triennio**

**precedente all’anno in corso e su valore a nuovo per quelli che si trovano nelprimo anno di immatricolazione;**

**6.2 L’Impresa si impegna ad indennizzare l’Assicurato:**

**a) dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo per l’esecuzione di furto o rapina di cosenon assicurate. La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo nonché alleattrezzature, fissate e non, contenute e inerenti l’uso cui il veicolo è destinato (nel caso diambulanze e mezzi per la disinfestazione);**

**b) in caso di furto dei bagagli trasportati di proprietà dell’Assicurato medesimo o dellepersone trasportate. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e preziosi, gli apparecchifotografici e relativi accessori, gli apparecchi ottici e simili, i corredi professionali,raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti ed i biglietti diviaggio, oggetti aventi particolare valore artistico ed artigianale; la garanzia è operantea condizione che i bagagli si trovino all’interno del veicolo, che il veicolo sia debitamentechiuso a chiave ed abbia i cristalli rialzati. La garanzia è prestata sino ad un massimo di€ 3000,00 (Tremila) per sinistro;**

**c) delle perdite a lui derivate dall’appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoidipendenti a condizione che:**

- **tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione diesso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;**

- **del fatto che l’Impresa sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine diun anno dalla consumazione del reato;**

- **l’Assicurato non addivenga, senza il consenso dell’Impresa, a transazioni con ildipendente infedele;**

- **il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.**

**Il capitale assicurato è pari a quello delle garanzie “Furto” e “Rapina”.**

**Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore del mezzo sottratto con esclusione deilucri mancati.**

**6.3 L’Assicurazione risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenzadi:**

- **Furto tentato o consumato con estensione alle attrezzature, fissate e non, contenute einerenti l’uso cui il veicolo è destinato (nel caso di ambulanze e mezzi per ladisinfestazione);**

- **Rapina;**

- **Il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o**

**rapina;**

- **Rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell’acquisto del veicoloassicurato, con il limite di € 500,00 (Cinquecento), qualora si verifichi un sinistrocoperto dalla garanzia furto che ne determini la sua perdita totale ovvero, nel caso diritrovamento, determini l’obbligo per il Contraente di una reimmatricolazione;**

- **L’Assicuratore si impegna a corrispondere congiuntamente alla liquidazione del sinistro**

**stesso, un indennizzo pari:**

o **Al rateo di premio, al netto delle imposte, dell’assicurazione diresponsabilità civile contratta con l’Assicuratore relativo al periodointercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data discadenza della rata di premio pagato;**

o **Alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo cheintercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data discadenza della tassa pagata.**

**6.4 l’Assicuratore rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:**

- **il parcheggio e/o custodia del veicolo disposto dall’Autorità Giudiziaria fino al giornodella comunicazione al Contraente dell’avvenuto ritrovamento**- **il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina diriparazione;**

- **il viaggio ferroviario in prima classe per se e per i suoi familiari eventualmente alseguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente.**

**7. Incendio ed eventi accidentali**

**Garanzia da attribuire sul valore commerciale dei mezzi immatricolati nel triennio precedenteall’anno in corso e sul valore a nuovo per quelli che si trovano nel primo anno diimmatricolazione.**

**L’Assicuratore risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo nonché dalle attrezzature,fissate e non, contenute e inerenti l’uso cui il veicolo è destinato (nel caso di ambulanze e mezziper la disinfestazione) in conseguenza di:**

- **incendio, fulmine, scoppio od esplosione del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.**

**Sono esclusi i danni causati da semplici bruciature non seguite da sviluppo di fiamma,nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.**

**Sono risarciti anche i danni subiti dal veicolo in conseguenza di uno scoppio che non haorigine in tali beni assicurati, ferma l’esclusione degli eventi specificati al puntosuccessivo. La garanzia comprende anche i danni dovuti a incendio, scoppio, esplosione,dell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato subiti dal box di proprietà delContraente fino alla concorrenza di € 15.000,00 (Quindicimila)**

**L’Assicuratore, inoltre, risarcisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli ( esclusi i natanti)nonché dalle attrezzature contenute e inerenti l’uso cui il veicolo è destinato (nel caso diambulanze e mezzi per la disinfestazione)in conseguenza di:**

**7.1 atti di vandalismo o sabotaggio perpetrati individualmente od in associazione e checausano incendio, scoppio, esplosione. Per tali danni è prevista una franchigia di € 100,00(Cento);**

**7.2 atti di sabotaggio e socio politici, atti vandalici o dolosi in genere. Sull’ammontare deldanno risarcibile è applicato il 10% (Diecipercento) di scoperto con il minimo di € 100,00(Cento);**

**7.3 allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento o smottamento delterreno, collisione con animali selvatici, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione,mareggiata, pressione della neve, tempesta, tromba d’aria, turbine di vento, uragano,valanga, slavina. Sull’ammontare del danno risarcibile è applicato il 15%(Quindicipercento) di scoperto con il minimo di € 250,00 (Duecentocinquanta);**

**7.4 Rottura accidentale del parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature. Le rigature,scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezzadella guida. Sull’ammontare del danno risarcibile è applicato il 10% (Diecipercento) discoperto con un minimo di € 25,00 (Venticinque);**

**7.5 L’Assicuratore risponde dei danni causati a terzi da incendio, scoppio, esplosione delveicolo e dei quali l’Assicurato sia responsabile per legge. La garanzia è operante anche seil veicolo non è in circolazione ai sensi della Legge sull’Assicurazione della ResponsabilitàCivile n. 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed è prestata fino alla concorrenza di€ 250.000 (Duecentocinquantamila).**

**L’Assicuratore presta, inoltre, la garanzia per i seguenti danni indiretti:**

- **in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dallagaranzia “Incendio” ed eventi accidentali, si impegna a corrispondere, congiuntamentealla liquidazione del sinistro, un indennizzo pari:**

o **al rateo di premio al netto delle imposte dell’assicurazione diResponsabilità Civile relativo al periodo intercorrente tra la data diavvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premiopagato;**

o **alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo cheintercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data discadenza della tassa pagata.**

**8. Esclusioni**

**Dalle garanzie integrative ( Incendio, Eventi Accidentali, Furto e Rapina ) è escluso ilrisarcimento dei danni:**

**8.1 avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove,salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall’A.C.I. o dalla F.M.I.;**

**8.2 determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell’assicurato o delle persone con luiconviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa o dellepersone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**

**8.3 subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo – comunqueinsorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo chel’Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;**

**8.4 da inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.**

**9. Franchigie**

**E’ prevista l’applicazione per ciascun sinistro:**

**- per la garanzia furto scoperto del 5% (Cinquepercento)**

**- per la garanzia eventi socio politici scoperto del 10% (Diecipercento)**

**- per la garanzia eventi atmosferici scoperto del 15% (Quindicipercento)**

**- per la garanzia rottura cristalli scoperto del 10% (Diecipercento)**

**- per la garanzia incendio nessuna applicazione di franchigia o scoperto.**

**Se il danno subito dal Contraente è riparato da terzo eventualmente convenzionato con laSocietà di Assicurazione, la Società stessa si impegna ad effettuare il pagamento del danno alterzo convenzionato senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto. Il Contraente, altresì,si impegna a pagare la franchigia o scoperto alla Società di Assicurazione previa presentazionedi documentazione attestante l’avvenuto indennizzo totale al terzo convenzionato.**

**10. Liquidazione del danno – Nomina dei periti**

**La liquidazione del danno ha luogo mediante l’accordo fra le parti ovvero, quando una diqueste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente; iperiti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza divoti.**

**Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o non ci sia accordo sulla nominadel terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede laContraente. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la lorodecisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna partesostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmentesoccombente; negli altri casi viene suddivisa fra Società e Contraente in parti uguali.**

**11. Pagamento dell’indennizzo**

**L’Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all’indennizzo pattuiti in polizza, effettua ilpagamento del danno entro 30 (trenta) giorni dal verbale di perizia,sempre che non sia statafatta opposizione, dalla data di sottoscrizione degli atti di perizia.**

**Limitatamente alla garanzia “eventi socio-politici” la Società rimborsa il danno sempre chel’Assicurato abbia prodotto copia della denuncia presentata all’Autorità.**

**La Società ha facoltà, prima di pagare l’indennizzo, di richiedere la fattura e/o il preventivo diriparazione dei danni subiti dal veicolo.**

**12. Ripartizione dell’Assicurazione e delega**

**Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse SocietàCoassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalleCoassicuratrici, indicate nell’atto suddetto (polizza o appendice), a firmare ed accettare anchein loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende adogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.**

**La regolazione dei premi di polizza verrà effettuata dal Contraente alla Società Delegataria cheprovvederà alla ripartizione tra le Coassicuratrici. Pertanto sia la Società Delegataria che leSocietà Coassicuratrici riconoscono che tale pagamento è liberatorio per il Contraente anche aitermini dell’art. 1901 del C.C. In ogni caso tutte le Società Coassicuratrici sono obbligate insolido nei confronti del Contraente.**

**In caso di sinistro la Delegataria si impegna a corrispondere l’intero indennizzo all’Assicuratosalvo il diritto di rivalersi nei confronti delle Coassicuratrici.**

**Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascunaCoassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.**

**………….., li \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**L’ Assicuratore Il Contraente**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. le Parti dichiarano di approvare specificatamente le**

**disposizioni degli art. seguenti delle “ Condizioni Generali “ che regolano l’assicurazione:**

**- art. 7 C.G.A. ( diritto di recesso dopo ogni denuncia di sinistro )**

**- art. 8 C.G.A. ( durata del contratto )**

**- art. 12 C.G.A. ( foro competente )**

**L’ Assicuratore Il Contraente**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_